

perare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

« Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

« Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. »

In quest'articolo c'è una proposta dell'onorevole Majocchi di « sopprimere, cioè, i tre ultimi commi di quest'articolo, mantenendo solamente il primo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majocchi.

MAJOCCHI. Io ho fatta proposta della soppressione dei tre commi in difesa dei contribuenti tutti dello Stato. Nelle discussioni che ebbero luogo circa la costruzione delle opere idrauliche di seconda categoria io ho udito molti oratori a magnificare l'altissimo valore dei territori, per persuadere la Camera della necessità che il Governo avesse ad assumere a proprio carico certe opere ingenti, di gran valore, che finivano per proteggere terreni il cui prezzo si elevava a 10,000, 15,000 e persino a 20,000 lire all'ettaro.

Per verità l'altissimo prezzo delle terre italiane si desume anche negli altri lavori; per esempio, in quelli per espropriazioni nella costruzione delle ferrovie in cui vediamo che il Governo paga 8000, 10,000 lire per ettaro dei terreni lungo le vallate appenniniche, o sul dosso anche delle montagne appenniniche, ma questo altissimo prezzo poi non è in correlazione coi ruoli delle contribuzioni dirette, e sappiamo che moltissimi di questi terreni figurano, per il pagamento dell'imposta principale, per 2 o 3 lire all'ettaro.

Io ho citato questo solamente per dimostrare la superfluità, anzi il danno di questi commi. Perchè il limitare, come si dice al secondo comma, il contributo massimo, spettante a ciascuna provincia o comune, al ventesimo della rispettiva imposta principale, e l'accollare poi tutte le eccedenze, come dice l'ultimo comma, allo Stato, questo equivale, per molte località, a far compiere le bonifiche a quasi esclusivo carico dello Stato.

Nè credo che sia sufficiente garanzia per lo Stato l'articolo 11 per il quale viene a dover esser pagato il maggior valore che i terreni bonificati avranno acquistato, perchè viene dopo la valutazione successiva colla deduzione di quattro decimi, ed anzi vedo la proposta dell'onorevole Visocchi che vuole la deduzione del capitale importante l'interesse che equivale al mantenimento dell'opera. Tutto questo mi fa presumere che sarà facile nella pluralità dei casi il dispensarsi dal porre in valutazione venale anche il vantaggio igienico, e m'induce nella persua-

sione che i proprietari finiranno per dispensarsi da ogni carico mentre ne avranno avuto tutti i vantaggi.

Se il concorso dello Stato si riducesse ad un'anticipazione delle spese rimborsabili dalle località bonificate, io sarei felicissimo, e naturalmente qualunque altro cittadino italiano sarebbe contento di una disposizione che renderebbe salubri delle zone fertillissime ora danneggiate dalla malaria, e raddoppierebbe più volte il valore di certi terreni; ma non ammetto che lo Stato sia obbligato a fare tutte queste operazioni a proprio carico e che abbia ad arricchire comuni e cittadini che non hanno abbastanza a cuore l'interesse comune ed il proprio, a danno di tutti gli altri contribuenti dello Stato. Perciò ho fatto la proposta di togliere questi tre ultimi commi dell'articolo che tendono ad annullare l'effetto del primo comma dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roncalli, il quale propone che dopo le parole: *e per un quarto dal consorzio*, si aggiunga la parola *volontario*.

RONCALLI. Prima di accennare, e lo farò in brevissime parole, lo scopo del mio cambiamento, io desidererei di avere dall'onorevole ministro dei lavori pubblici alcuni schiarimenti, per potermi capacitare del vero valore dell'articolo 9 messo in corrispondenza dell'articolo 11.

L'articolo 9 stabilisce che il prezzo debba essere pagato: metà dallo Stato, un ottavo dalla provincia, un ottavo dal comune ed un quarto dal consorzio dei proprietari. L'articolo 11 dice che, finita l'operazione, sarà fatta la stima dei terreni, e l'aumento di valore, acquistato da questi terreni, sarà rimborsato dai proprietari agli enti che l'hanno anticipato, il comune o la provincia. Ora io desidererei di sapere se questo rimborso dell'aumento di valore subito dai terreni, debba essere aggiunto al quarto già pagato dai proprietari, oppure se debba essere, questo quarto, sottratto dalla somma a opera compiuta.

Ottenuti queste schiarimenti continuerò il mio discorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, giacchè l'onorevole ministro lo consente.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Risponderò all'onorevole Majocchi che il ministro ha compresa questa disposizione, come è detto nel progetto di legge da lui presentato, precisamente perchè è partito dal concetto, che queste opere non si debbano considerare con criteri diversi dalle opere idrauliche di 2^a categoria, ed ha aggiunta la disposizione, che non piace all'onorevole Majocchi, in armonia colle modificazioni che alla legge del 1865 sono state intro-